

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2515}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSANI, DELLA BRIOTTA, LETTIERI, GALLI

Presentata il 21 novembre 1973

Provvedimenti intesi a favorire il miglioramento della protezione ambientale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità e l'urgenza di predisporre un piano organico per la lotta all'inquinamento e nello stesso tempo di passare rapidamente alla realizzazione di misure « antinquinamento », a tutti i livelli e in tutti i settori, non hanno bisogno di essere dimostrate, specialmente se esse vengono considerate, in una visione globale e sistematica, che consenta di restituire all'uomo un ambiente naturale in cui sia possibile vivere e guardare al futuro con fiducia e sicurezza.

Le prese di posizione negative e le previsioni catastrofiche del collasso ecologico, lo « sviluppo zero » possono essere utili soltanto se considerate come deterrente psicologico e *memento* da tener presente in ogni momento, affinché la battaglia ecologica non sia una vana dichiarazione di principio, ma una vera, reale battaglia, in cui debbono essere impiegati e impegnati tutti i mezzi disponibili, da quelli psicologici a quelli tecnici, economici e finanziari, in una visione strategica globale e condotta a livello europeo e mondiale.

Dalla conferenza di Stoccolma « Una sola terra », organizzata dalle Nazioni Unite, è derivato un impegno internazionale articolato in una serie di accordi i quali possono offrire una prospettiva realistica per un'azione a livello internazionale nella lotta all'inquinamento.

La Commissione delle Comunità Europee nello scorso mese di luglio ha approvato il programma d'azione per la protezione dell'ambiente, che si tradurrà rapidamente in direttive e regolamenti, che forniranno una indicazione ben precisa, a cui dovremo uniformarci a livello nazionale.

L'esperienza anche a livello scientifico insegna che molte scoperte possono essere impiegate per distruggere, ma anche per migliorare le condizioni di vita dell'uomo.

Il progresso è fondato sulla speranza che l'uomo continui costantemente a trarre il bilancio delle sue esperienze e a scoprire, inventare, creare e progredire, non solo su piani circoscritti, ma ove necessari, nell'ambito delle comunità organizzate, anche allo scopo di modificare qualitativamente le condizioni della sua vita.

In questo quadro e in questa prospettiva internazionale, lo Stato italiano, le regioni, le province, i comuni, i singoli cittadini hanno preso coscienza della drammaticità dei problemi e della necessità di impegnare forze e mezzi per riportare gradatamente l'ambiente in cui viviamo a condizioni più consone alle esigenze di una comunità « a misura dell'uomo ».

L'assoluta necessità e la priorità di una siffatta politica dell'ambiente e per l'ambiente oltre ad essere diventata impegno di gover-

no è entrata ormai nella coscienza della civile società.

Non è più possibile quindi continuare a fare il punto sulla situazione e studiare soluzioni ottimali, ma occorre cominciare ad impostare una politica globale di interventi, che possa dare avvio ad un graduale risanamento delle condizioni ambientali, in un quadro programmatico di politica economica generale, che preveda gli opportuni insediamenti in zone adatte di impianti « puliti » e nello stesso tempo favorisca la riduzione a livelli tollerabili dei diversi tipi di inquinamento, nel pieno rispetto delle esigenze di una società civile moderna e che garantisca le migliori condizioni igienico-sanitarie.

Occorre quindi che la pubblica amministrazione provveda a riordinare dal punto di vista legislativo e regolamentare tutta la materia della difesa ambientale ed ecologica, in modo che siano ben chiari gli obblighi di chiunque eserciti un'attività produttiva e dello stesso singolo cittadino, così da raggiungere certezza di diritto e creare le condizioni per applicare successivamente le misure repressive e coercitive, giustamente severe, nei casi in cui non si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di legge e regolamentari, nei termini stabiliti.

È giusto riaffermare il principio che « chi inquina paga » accettato ormai, senza controversie, sul piano internazionale e posto a fondamento del programma d'azione delle Comunità Europee, approvato nello scorso mese di luglio dal Consiglio dei ministri della CEE. Nello stesso tempo occorre tuttavia favorire con misure « in positivo » l'opera di disinquinamento, considerandola ed equiparandola a quella di investimenti altamente produttivi.

Da un esame della legislazione comparata dei paesi della CEE risulta un notevole ritardo del nostro paese nella emanazione di norme organiche in materia e nella determinazione di misure adeguate per la concessione di agevolazioni creditizie e fiscali, ormai esistenti in quasi tutte le nazioni europee (recentissime quelle adottate in Svezia).

Attualmente sono utilizzate vecchie leggi (n. 943 del 25 luglio 1952 e n. 623 del 30 luglio 1959) per concedere mutui agevolati per la costruzione di impianti antinquinamento alle piccole e medie industrie e a consorzi di cui possono far parte anche enti pubblici. Tutte le altre imprese e gli enti locali, le aziende agricole, nonché le aziende municipalizzate, che debbono costruire impianti antinquinamento non possono usufruire di mutui agevolati, ma debbono ricorrere ai mutui

a tassi normali, che risultano particolarmente onerosi, impedendo assai spesso di procedere alla realizzazione delle opere, ostacolate anche da difficoltà diverse di ordine burocratico e fiscale.

La presente proposta di legge intende offrire un contributo per il riordinamento della materia, attraverso un contesto organico di norme atte a favorire la realizzazione di impianti e di opere accessorie per l'antinquinamento, soprattutto da parte degli enti locali, aziende municipalizzate, consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico, con un onere modesto per le finanze pubbliche.

Si è scelta la strada dei mutui agevolati, perché essi non creano discriminazioni nella scelta dei destinatari, e inoltre provocano investimenti indotti pari ad un volume 4-5 volte maggiore delle somme rappresentate dai contributi per i tassi agevolati.

La presente legge intende così contribuire all'attuazione di una politica attiva e realistica per il disinquinamento, per la difesa dell'ambiente e la protezione ecologica, eliminando gradatamente i danni derivanti dall'inquinamento, stimati per il 1970 (secondo una indagine condotta dall'ENI-ISVET) in circa 578 miliardi di lire limitatamente ai settori idrico ed atmosferico.

L'esperienza consolidata e verificabile nei risultati ottenuti nell'ultimo decennio dalla quasi totalità dei paesi europei, aventi situazioni molto simili a quelle dell'Italia, conferma che la soluzione adottata dalla presente legge, mediante la concessione di mutui a tassi agevolati ed agevolazioni fiscali, è la più razionale e la più semplice presentando il vantaggio di affidare l'esame delle domande e la concessione dei mutui ad istituti ed organismi specializzati, che operano da molto tempo nel settore del credito agevolato e conoscono, per maturata esperienza, le società e gli enti a cui i mutui sono destinati.

Le misure previste dalla presente proposta di legge sono inoltre intese a favorire il progresso tecnico e tecnologico delle nostre imprese, che già operano nel settore, rendendo possibile un inserimento della nostra economia in un settore ad alto valore aggiunto, con stimoli alla occupazione ed alla domanda interna.

Le misure della presente proposta sembrano inoltre inserirsi opportunamente nelle direttive generali del programma dell'attuale governo, in cui è stata ribadita la necessità di misure tendenti ad avviare a soluzione il problema del risanamento dell'ambiente e della difesa ecologica del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI ALCUNE MATERIE URGENTI.

ART. 1.

Presso il Ministero per l'ambiente, al fine di programmare e coordinare gli interventi della pubblica amministrazione e l'utilizzo delle risorse disponibili, viene istituito un comitato interministeriale per la protezione ambientale e l'ecologia.

Tale comitato è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è costituito da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

- Ministero della sanità;
- Ministero dei lavori pubblici;
- Ministero dell'interno;
- Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
- Ministero della marina mercantile;
- Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- Ministero del turismo e dello spettacolo;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Ministero del tesoro.

Possono essere chiamati a farne parte anche rappresentanti designati da Ministri senza portafoglio.

Alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato si provvede con decreti del Consiglio dei ministri, su designazione dei ministri competenti, fra i funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente generale.

ART. 2.

Il comitato si darà un regolamento interno. Esso sarà coadiuvato da un comitato tecnico formato di esperti, con compiti consultivi.

ART. 3.

Il funzionamento organico del comitato sarà assicurato da un segretariato permanente, di cui faranno parte funzionari di grado non inferiore a quello di dirigente superiore, distaccati presso il Ministero per l'ambiente dai Ministeri rappresentati nel comitato stesso.

ART. 4.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti legislativi per il riordinamento delle competenze a livello ministeriale, delle regioni, delle province e degli enti locali.

Il Governo è inoltre delegato, in attesa dell'emanazione di organiche norme di legge in materia di acque, di aggressioni acustiche e di eliminazione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti industriali e considerata l'urgenza di disciplinare la materia, ad emanare entro lo stesso periodo provvedimenti legislativi:

a) per la fissazione dei livelli minimi e massimi di qualità e tollerabilità nelle materie sopraindicate;

b) norme integrative di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente « provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » con particolare riguardo ai criteri di qualità dell'aria e alle modalità delle procedure per il prelevamento dei campioni e delle relative analisi.

ART. 5.

Il comitato interministeriale, di cui all'articolo 1, è competente ad elaborare proposte per l'attuazione nell'ambito nazionale delle direttive e dei provvedimenti che saranno disposti dalla CEE in materia di difesa dell'ambiente e di protezione ecologica.

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE E FISCALI PER LA PROMOZIONE DI IMPIANTI ANTINQUINAMENTO.

ART. 6.

(Criteri generali).

Per favorire l'installazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti che eliminino o riducano l'inquinamento liquido, solido, gassoso e derivante da aggressioni acustiche, con-

nesso ad attività produttive, e consentire il risanamento dell'ambiente reso necessario dallo svolgimento delle attività produttive stesse, possono essere concessi finanziamenti speciali nei termini ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli della presente legge.

Sono parimenti finanziabili le spese sostenute, in qualsiasi forma, per partecipare a società o ad enti che gestiscono impianti antinquinamento, al fine di fruire dei servizi da essi erogati.

Le spese che i soggetti, di cui all'articolo 7, devono sostenere per lo studio e la progettazione di impianti antinquinamento, sono considerate, ai fini della presente legge, alla stregua delle spese sostenute per la realizzazione dei predetti impianti, qualora allo studio e alla progettazione faccia seguito la realizzazione e l'utilizzo di impianti antinquinamento, sono equiparate a tutti gli effetti, anche fiscali, alle spese considerate direttamente produttive.

Per la realizzazione delle predette opere e per sostenere le predette spese, i finanziamenti speciali previsti dalla presente legge non possono superare la misura dell'80 per cento della spesa complessiva.

ART. 7.

(Applicabilità dei provvedimenti).

Sono finanziabili, ai sensi della presente legge, i soggetti sottoindicati:

- a) le aziende municipalizzate;
- b) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico, riconosciuti con decreto prefettizio, costituiti al fine di realizzare e gestire impianti di antinquinamento, a cui possono partecipare anche i soggetti di cui ai punti: a), c) e d);
- c) le società appositamente costituite per realizzare e gestire impianti antinquinamento;
- d) le imprese industriali;
- e) le imprese agricole, sia in forma individuale che cooperativa, i consorzi di bonifica e gli enti di sviluppo agricolo.

ART. 8.

(Agevolazioni creditizie).

Ai sensi della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 7, lettere: a), b), c) e d), qualunque sia la loro dimensione, possono essere finanziati dagli istituti e aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge

25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li reggono.

Le aziende municipalizzate e i consorzi di diritto pubblico di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo precedente, possono ottenere i finanziamenti previsti dalla presente legge, anche da parte degli istituti e aziende abilitati all'esercizio del credito alle opere pubbliche.

Per i soggetti di cui alla lettera *e)* dell'articolo 7 si applicano le agevolazioni finanziarie previste dalle leggi italiane e comunitarie, in materia analoga, allorquando vi sia l'intervento del Ministero dell'agricoltura e foreste e i relativi finanziamenti saranno concessi dagli istituti e dagli enti abilitati all'esercizio del credito agrario.

I finanziamenti concedibili ai soggetti di cui all'articolo 7 destinati a realizzare gli investimenti indicati all'articolo 1, hanno un limite massimo di:

lire 1.500.000.000 per singolo impianto, quando sia realizzato da imprese di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 7;

lire 3.000.000.000 per singolo impianto, realizzato dai soggetti di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 7;

lire 5.000.000.000 per singolo impianto, per i soggetti previsti dalla lettera *b)* dell'articolo 7.

Tali finanziamenti saranno accordati al tasso d'interesse annuo del 5 per cento posticipato per le regioni del centro-nord e al tasso del 3 per cento per le regioni del mezzogiorno, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per la durata massima di quindici anni, allorquando vi sia l'intervento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto dall'articolo 9 della presente legge o del Ministero dell'agricoltura e foreste per i soggetti di cui alla lettera *e)* dell'articolo 7.

Gli istituti e le aziende di credito enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni legislative statutarie che li reggono, a concedere finanziamenti per la durata massima sopra indicata.

ART. 9.

*(Provvedimenti per le industrie
e le imprese pubbliche).*

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che

ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al predetto 5 o 3 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro stesso, di concerto con i Ministri del tesoro e per l'ambiente. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato, per il tramite degli istituti speciali abilitati, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza fra la rata dovuta dall'impresa ad enti beneficiari in base al tasso contrattuale nella misura appositamente stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 5-3 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento, il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 5-3 per cento.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento, ovvero di espropriazione forzata, ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento di contributo di interesse cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione o dalla data di ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale), anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, è autorizzato a concedere sui finanziamenti previsti dalla presente legge il proprio intervento finanziario e/o contributivo nei modi determinati dal proprio consiglio di amministrazione ai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 7.

ART. 10.

*(Fondo di garanzia
per le imprese pubbliche e industriali).*

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) un fondo centrale di garanzia per la

copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine concesse ai sensi della presente legge a favore dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente articolo 7.

La garanzia prevista dal precedente comma si applica ai soggetti ammessi ai benefici del fondo, in base alle decisioni del consiglio di amministrazione del **Medio credito** centrale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nei limiti appresso indicati, per le perdite che gli istituti e le aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto, dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, e anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il **Medio credito centrale** avrà manifestato il proprio assenso.

La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a trenta milioni di lire e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza.

La dotazione finanziaria del fondo centrale di garanzia è costituita:

a) dalle somme che gli istituti finanziari dovranno versare a seguito della trattata dello 0,50 per cento che gli istituti od enti stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dal precedente articolo 9;

b) da un contributo dello Stato di lire 5.000.000.000 (cinque miliardi) *una tantum*, da iscriversi nel bilancio dell'anno 1974 (o 1975).

ART. 11.

*(Provvedimenti speciali
per gli enti e le imprese agricole).*

Per i finanziamenti a favore delle imprese agricole, enti e consorzi, di cui alla lettera *e)* dell'articolo 7 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, misure corrispondenti a quelle indicate dall'articolo 9. Sarà esteso a tali agevolazioni, previo nulla osta del Ministero per l'agricoltura e foreste o delle regioni, l'intervento del fondo interbancario di garanzia istituito con legge 2 giugno

1961, n. 454, e successiva legge 27 ottobre 1966, n. 910 (articoli 36 e seguenti).

Il contributo alla dotazione finanziaria del fondo interbancario di garanzia è costituito:

a) dalle somme che gli istituti finanziari dovranno versare a seguito della trattata dello 0,50 per cento, che gli istituti ed enti stessi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che sono ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 9 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 2.000.000.000 (due miliardi), *una tantum*, da iscriversi nel bilancio dell'anno 1974 (o 1975).

ART. 12.

(Esenzioni fiscali per gli atti relativi alle procedure dei fondi di garanzia).

La documentazione, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del fondo centrale di garanzia e del fondo interbancario di garanzia, le somme affluenti ai fondi medesimi e i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni recate dalle leggi 9 ottobre 1971, n. 825 e 6 dicembre 1971, n. 1036, il trattamento tributario dei finanziamenti previsti dalla presente legge è quello determinato dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

ART. 13.

(Copertura finanziaria per le industrie e le imprese pubbliche).

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 9 della presente legge per la durata di 7 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1975;

lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1976;

lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1978;
lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1979;
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1980.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1974 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1976 per lire 10.000 milioni; nell'anno 1977 per lire 14.000 milioni; nell'anno 1978 per lire 16.500 milioni; nell'anno 1979 per lire 17.500 milioni e negli anni dal 1981 al 1990 a decrescere in ragione di lire 1.500 milioni all'anno considerato come base il 1980; nell'anno 1991 per lire 1.600 milioni; nell'anno 1992 per lire 800 milioni; nell'anno 1993 per lire 300 milioni e nell'anno 1994 per lire 100 milioni.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

ART. 14.

*(Copertura finanziaria
per gli enti e le imprese agricole).*

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11 della presente legge, per la durata di 7 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 800 milioni per l'anno finanziario 1975;
lire 800 milioni per l'anno finanziario 1976;
lire 800 milioni per l'anno finanziario 1977;
lire 600 milioni per l'anno finanziario 1978;
lire 400 milioni per l'anno finanziario 1979;
lire 200 milioni per l'anno finanziario 1980.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: nell'anno 1974 per lire 400 milioni; nell'anno 1975 per lire 1.200 milioni; nell'anno 1976 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1977 per lire 2.800 milioni; nell'anno 1978 per lire 3.300

milioni; nell'anno 1979 per lire 3.500 milioni; nell'anno 1980 per lire 3.500 milioni e negli anni dal 1981 al 1990 a decrescere in ragione di lire 300 milioni all'anno, considerando come base il 1980; nell'anno 1991 per lire 320 milioni; nell'anno 1992 per lire 160 milioni; nell'anno 1993 per lire 60 milioni; nell'anno 1994 per lire 20 milioni.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

ART. 15.

(Finanziamento dei fondi di garanzia).

Per il conferimento delle dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia e del fondo interbancario, rispettivamente di 5 e 2 miliardi, di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, si farà fronte mediante stanziamento in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 (o 1975).

ART. 16.

*(Estensione della legge
ai finanziamenti non agevolati).*

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai finanziamenti concessi a tassi non agevolati dagli istituti e aziende di credito, di cui all'articolo 9 e articolo 11 per le finalità di cui alla presente legge.

ART. 17.

(Contributi delle regioni).

Alle regioni, a statuto ordinario e così a quelle a statuto speciale, viene concessa la facoltà di concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti previsti dalla presente legge e contributi a fondo perduto sulle spese di gestione degli impianti antinquinamento; questi ultimi contributi limitatamente alle aziende municipalizzate e ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico, nonché agli enti di cui al punto c) dell'articolo 7 della presente legge.

L'ammontare dei contributi stessi e le modalità della concessione dovranno essere subordinati ad una verifica tecnica sui costi di gestione e ove si accerti che tali contributi risultino determinanti ai fini della efficiente conduzione degli impianti.

ART. 18.

(Ammortamenti anticipati).

I soggetti di cui all'articolo 7 che effettuino entro 7 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le spese previste dall'articolo 6 hanno diritto di calcolare l'ammortamento delle spese in questione, ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, imposta sulle società e ogni altro tributo diretto, in modo che l'ammortamento si compia entro 3 esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio, anche in maniera diversa da anno ad anno, purché nei 3 esercizi complessivamente non si superi il 100 per cento del valore da ammortizzare e purché si tratti di impianti e spese sostenute entro il settennio.

ART. 19.

(Riduzione aliquota dell'IVA).

Sulla cessione di beni e le prestazioni di servizi destinati alla costruzione di impianti antinquinamento o la cessione di impianti completi, secondo i limiti fissati dall'articolo 6 della presente legge l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è fissata al 3 per cento per un periodo di 5 anni.

ART. 20.

(Agevolazioni fiscali su atti e documenti).

Tutti gli atti, documenti, formalità e i contratti richiesti per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui alla presente legge o comunque perfezionati in dipendenza di essi, i pagamenti effettuati, gli interessi corrisposti e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'IVA.